



## *Il Ministro dell'istruzione e del merito*

**VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, come novellato dal decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, concernente “*Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;

**VISTO** l’Accordo tra Italia e Repubblica popolare cinese del 4 luglio 2005, e, in particolare, l’articolo 3, relativo al riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria ai fini dell’accesso alle istituzioni universitarie;

**VISTE** le note dell’Ambasciata della Repubblica popolare cinese del 10 febbraio 2014, relativa al Convitto nazionale “V. Emanuele II” di Roma; del 5 novembre 2015, relativa al Convitto nazionale “Umberto I” di Torino; del 27 novembre 2017, relativa al Convitto nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari e al Convitto nazionale “Canopoleno” di Sassari; del 31 gennaio 2018, relativa all’Educandato statale “Collegio Uccellis” di Udine; del 22 ottobre 2018, relativa al Convitto nazionale “Cicognini” di Prato; del 21 maggio 2021, relativa all’Educandato statale “Maria Adelaide” di Palermo; del 2 luglio 2021, relativa all’I.I.S. “Borghese-Faranda” di Patti (ME);

**VISTI** i decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 26 novembre 2018, n. 769, e 21 novembre 2019, n. 1095, riguardanti i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi per la valutazione delle prove di esame;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 20 marzo 2026, n. 45, recante i criteri in base ai quali sono nominati i commissari e il presidente delle commissioni dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nonché i requisiti per l’accesso all’elenco dei presidenti di commissione;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 29 gennaio 2026, n. 13, avente a oggetto l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta e delle quattro discipline oggetto del colloquio dell’esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026;

**VISTA** l’ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito, 26 marzo 2026, n. 54, recante “*Esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026*”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, recante disposizioni per lo svolgimento dell’esame di maturità nelle classi sperimentali autorizzate per l’anno scolastico 2025/2026;

**DATO ATTO** che l’articolo 17, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, prevede che l’esame di maturità comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio;

## *Il Ministro dell'istruzione e del merito*

**CONSIDERATO** che l'art. 18, comma 2, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, stabilisce che la commissione d'esame dispone di un massimo di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove d'esame e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio e che, per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove;

**ASSUNTA** la necessità di disciplinare l'esame di maturità nelle sezioni con opzione internazionale cinese

### **DECRETA**

#### **Articolo 1 Validità del diploma**

1. Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di maturità nelle sezioni con opzione internazionale cinese consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore cinesi senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un esame di idoneità linguistica.

#### **Articolo 2 Commissioni giudicatrici**

1. Nelle commissioni che valutano gli studenti della sezione con opzione internazionale di cui all'articolo 1 è assicurata la presenza del commissario di lingua e letteratura cinese e del commissario della disciplina veicolata nella lingua cinese (storia). Se il commissario di lingua e letteratura cinese coincide con il commissario della disciplina veicolata in lingua cinese (storia), il consiglio di classe designa, in luogo del commissario della disciplina veicolata in lingua cinese, un commissario interno di altra disciplina; il commissario di lingua e letteratura cinese conduce l'esame anche nella disciplina veicolata in lingua cinese. Ove l'insegnamento di lingua e letteratura cinese sia impartito da due docenti, uno di madrelingua cinese e uno di madrelingua italiana, il consiglio di classe designa entrambi i docenti come commissari interni di lingua e letteratura cinese. I due docenti operano di comune accordo, esprimendo in sede di valutazione delle prove proposte concordate.

2. È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica popolare cinese, senza alcun potere di intervento nelle operazioni di esame.

#### **Articolo 3 Ammissione all'esame**

1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di maturità presso la sezione con opzione internazionale cinese, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

#### **Articolo 4 Prove di esame**

1. L'esame consta di due prove scritte a carattere nazionale e di un colloquio, nonché di un'ulteriore prova scritta per l'indirizzo specifico.

2. La prima prova scritta (durata sei ore) è disciplinata dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

3. La seconda prova scritta è disciplinata dall'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e dal decreto ministeriale 29 gennaio 2026, n. 13. La durata massima della seconda prova scritta è indicata in calce alla prova medesima.

4. La terza prova scritta, in lingua cinese, concerne la lingua e letteratura cinese (durata quattro ore). Sono valutate le competenze di comprensione e produzione. I candidati esaminano un testo e lo traducono in italiano. Il testo è corredato di domande a risposta chiusa e di un quesito a risposta aperta che richiede una maggiore elaborazione.

## *Al Ministro dell'istruzione e del merito*

5. Il colloquio è condotto secondo quanto prescritto dall'articolo 17, comma 9, del d.lgs. n. 62 del 2017, nonché dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, 29 gennaio 2026, n. 13. Esso accerta le competenze linguistiche di ascolto, lettura, comprensione e produzione orale con lettura di testi e domande relative al testo letto. Il colloquio è completato dalla verifica relativa al programma di letteratura cinese in lingua italiana. Il colloquio, inoltre, prevede domande in cinese, formulate dalla Commissione, sui contenuti del programma dell'ultimo anno della disciplina veicolata in lingua cinese (storia).

### **Articolo 5 Valutazione**

1. La valutazione della terza prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la seconda prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per seconda prova e la terza prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

### **Articolo 6 Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale relativo ai corsi sperimentali per l'anno scolastico 2025/2026.

### **Articolo 7 Oneri finanziari**

1. Dagli adempimenti previsti dal presente decreto, ai fini dello svolgimento dell'esame presso le sezioni con opzione internazionale cinese, non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. A tal fine, il compenso previsto per il commissario interno è suddiviso tra i due commissari nominati per la stessa disciplina.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL MINISTRO  
*Prof. Giuseppe Valditara*